

Articolo 61

Registro online dei certificati (e-Certis)

- 1. Al fine di facilitare la presentazione di offerte transfrontaliere, gli Stati membri garantiscono che le informazioni concernenti i certificati e altre forme di prove documentali introdotte in e-Certis e stabilite dalla Commissione siano costantemente aggiornate.***
- 2. Le amministrazioni aggiudicatrici ricorrono a e-Certis ed esigono in primo luogo i tipi di certificati o le forme di prove documentali che sono contemplati da e-Certis.***
- 3. La Commissione mette a disposizione su e-Certis il DGUE in tutte le versioni linguistiche.***